



COMUNE DI CHIALAMBERTO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N.40DEL 16/07/2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2014/2016.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici, del mese di luglio, alle ore 17:00, nel proprio ufficio;

Con l'intervento e l'opera del Segretario comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL SINDACO

Premesso che,

l'art. 16, comma 17, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo al 17 settembre 2011, non prevede, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, la figura degli assessori comunali;

conseguentemente le competenze della giunta comunale sono attribuiti esclusivamente al sottoscritto;

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2014/2016.

I L S I N D A C O

PREMESSO:

- che l'art. 39, comma 1, della legge 27.12.1997, n. 449, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- che il comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- che l'art. 20 della legge 488 del 23.12.1999 che ha modificato ed integrato parzialmente con il comma 20 bis, il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;

VISTA la legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

VISTO il decreto legislativo 165/2001, in particolare l'art. 6, commi 4 e 6, i quali, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono sinteticamente quanto segue:

- le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni;
- le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 6 (fra i quali la programmazione triennale di cui all'art. 39 della L. 449/97) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- l'avvio delle procedure di reclutamento di personale sono adottate sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberate ai sensi dell'art. 39 della L. 449/97;

VISTO l'art. 91 del decreto legislativo 267/2000 che riprende per gli enti locali le disposizioni sopra citate dell'art. 39, legge 449/97, disponendo che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 29 settembre 2006 con la quale si determinava la pianta organica attualmente in vigore;

RICHIAMATI:

- Il comma 562 della Legge finanziaria 2007 n. 296/06;
- Il comma 557 della legge finanziaria 2007 n. 296/06;
- Il D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge 122/2010;

ATTESO che il Comune di Chialamberto non è soggetto alle disposizioni del Patto di Stabilità per l'anno 2014 avendo popolazione inferiore ai 1000 abitanti;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 4-ter D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012 dove, tra l'altro, viene stabilito che per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, le spese di personale per il 2013, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi a nuovi contratti, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

Richiamata la precedente Deliberazione Giunta Comunale in materia di programmazione triennale dei fabbisogni del personale n. 27 del 09/04/2013;

VALUTATO che il comma 7, dell'art. 76, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come modificato dall'art. 14 comma 9 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010 che imponeva il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti è stato recentemente abrogato dall'art. 3, comma 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90;

CONSIDERATO che nel triennio 2014/2016 verrà adottata una politica di mantenimento della dotazione organica esistente, puntando, come per gli anni precedenti, a valorizzare il personale in servizio e che conseguentemente, per il periodo considerato, si intende confermare la dotazione organica esistente, senza previsione di assunzioni di nuovo personale;

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, qualora si verificassero condizioni ed esigenze tali da determinare cambiamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e contabile espressi dal Segretario Comunale - Responsabile del servizio finanziario , ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente

DELIBERA

1) DI CONFERMARE, per gli anni 2014, 2015 e 2016 la dotazione organica esistente, come dalla seguente tabella:

Area	Categoria	Coperto	Vacante	Totale
AMMINISTRATIVA, ECONOMICA, FINANZIARIA, VIGILANZA	C	2	1	3
TECNICA, MANUTENTIVA	B	1	0	1
Totale generale		3	1	4

2) DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare cambiamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, nei limiti dei vincoli alle spese di personale imposti dalla normativa vigente (art. 1 comma 562 legge 296/06 e s.m.i.;

3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al revisore del conto per le incombenze di legge.

4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle OO.SS. ed al personale dipendente ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 1/4/1999.

Successivamente,

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art 49 del D.lgs 267/2000.

Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : dott. Matteo Bossa

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
F.to : IL SINDACO
(BONADÈ BOTTINO Geom. Adria)

Il Segretario Comunale
F.to : dott. Matteo Bossa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.chialamberto.to.it (art. 32 L. 69/2009) dal 18 LUG. 2014 al - 2 AGO. 2014.

Lì 18 LUG. 2014

Il Segretario Comunale
F.to:dott. Matteo Bossa

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il, 18 LUG. 2014



Il Segretario Comunale
dott. Matteo Bossa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)



Il Segretario Comunale
dott. Matteo Bossa